

Un datore di lavoro ha la facoltà di sospendere dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti che non vogliono sottoporsi al vaccino anti Covid: è quanto stabilito da una recente [sentenza](#) del tribunale di Modena. Quest'ultima, senza dubbio destinata a far discutere, rappresenta un precedente giuridico sul trattamento da riservare alle persone non vaccinate nel mondo del lavoro privato.

Secondo il giudice emiliano, infatti, «**il datore di lavoro** si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all'interno dei locali aziendali e **ha quindi l'obbligo**, ai sensi dell'[art. 2087 del Codice civile](#), **di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori**». Tuttavia, questa non è l'unica motivazione alla base della sentenza, nella quale si fa appunto riferimento anche alla [direttiva dell'Unione europea](#) di giugno 2020 con cui è stato inserito il SARS-CoV-2 tra gli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell'uomo e contro i quali è necessario tutelare gli ambienti di lavoro. Alla luce di ciò, il giudice sottolinea come il datore di lavoro abbia il dovere di proteggere il personale dal Covid e come la mascherina, però, rappresenti una misura di protezione non sufficiente. È proprio per questo, **dunque**, che **il titolare dell'attività può decidere di sospendere i dipendenti dal loro lavoro e dalla relativa retribuzione se non si vaccinano**.

Inoltre, nella sentenza viene precisato che il datore di lavoro non può applicare alcun tipo di sanzione disciplinare nei confronti di chi rifiuta il siero, e che gli eventuali provvedimenti sopraccitati devono basarsi su una oggettiva valutazione circa l'idoneità del lavoratore a svolgere il suo dovere la quale assicuri, in pratica, che i principi alla base della decisione possano essere soddisfatti. Perciò, **sono i dipendenti che lavorano a contatto con il pubblico o in spazi ridotti affianco ai loro colleghi a poter essere sospesi e non retribuiti**.

In più, sempre in virtù dell'articolo 2087 del Codice civile, nonché del [Testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro](#), **il giudice sottolinea che il datore** ha il potere ed il dovere di far rispettare agli impiegati ogni misura finalizzata a garantire la sicurezza della mansione. Perciò, egli **può conseguentemente anche imporre l'obbligo di munirsi del Green pass all'interno dell'azienda**, in quanto da tali norme non emerge alcuna distinzione tra le classiche misure che tutelano i lavoratori (come ad esempio il dover indossare un casco) ed un trattamento sanitario quale il siero anti Covid.

Detto ciò, la conclusione a cui è arrivato il giudice del tribunale di Modena fa seguito a quelle precedenti dei giudici del tribunale di Belluno e di Verona, che anche nei loro casi

Tribunale di Modena: chi non si vaccina può essere sospeso dal lavoro

avevano basato la decisione sull'art. 2087 del Codice civile e sulla direttiva europea. E mentre i tribunali si pronunciano a favore della possibilità di sospendere i lavoratori non vaccinati, in Italia si discute sulla introduzione di una norma specifica che imponga il Green pass obbligatorio nelle aziende.

[di Raffaele De Luca]